



COMUNE DI TIVOLI

Prot. 24284 del 19/05/2021
ORDINANZA N. 161 del 19/05/2021

Oggetto: Emergenza COVID-19. Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica. Divieto di vendita per l'asporto di bevande alcoliche e superalcoliche presso gli esercizi di vicinato, presso le attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché attraverso distributori automatici, durante il fine settimana del periodo estivo.

IL SINDACO

VISTI la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il decreto legge 30/07/2020, n. 83, con il quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza fino al 15/10/202, il decreto legge 07/10/2020 n. 125 con il quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza fino al 31/01/2021, il decreto legge 14/01/2021 n. 2 con il quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza fino al 30/04/2021 ed infine il decreto legge 22/04/2021, n. 52 con il quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza fino al 30/07/2021;

RICHIAMATI tutti i provvedimenti governativi e le ordinanze vigenti in materia;

DATO ATTO che all'art. 1, comma 1, del decreto legge 22/04/2021, n. 52, è stato stabilito che, fatto salvo quanto in esso diversamente disposto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021 continueranno ad applicarsi le misure di cui al provvedimento adottato in data 02/03/2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25/03/2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/05/2020, n. 35;

DATO ATTO che la presenza di varianti del virus impone, a tutti, di alzare il livello dell'attenzione ed evitare comportamenti che possano facilitare il contagio;

RILEVATO che il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, è indicata tra le misure per impedire la diffusione del contagio;

CONSIDERATO che dai controlli effettuati dalla Polizia Locale è emerso che continua ad essere inosservato il divieto di assembramento, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali dei giorni del fine settimana;



COMUNE DI TIVOLI

RILEVATO che si evidenzia quale criticità la preponderante presenza a partire dalle ore pomeridiane di giovani, di età compresa tra i 18 e 25 anni, in particolare in prossimità di esercizi di vendita e di somministrazione di bevande, principalmente alcoliche;

CONSIDERATO che in tal modo risulta finanche inosservato quanto disposto dall'art. 27 del DPCM in data 02/03/2021;

EVIDENZIATO che il flusso di persone tende, in particolare durante il fine settimana, ad un progressivo aumento, in considerazione della stagione estiva;

RITENUTO quindi necessario vietare su tutto il territorio comunale, da venerdì 21 maggio a domenica 12 settembre, nei giorni di venerdì, sabato e domenica, la vendita per l'asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, dalle ore 15.00 alle 6.00 del giorno successivo, presso gli esercizi di vicinato, presso le attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché attraverso distributori automatici;

VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

ORDINA

su tutto il territorio comunale, da venerdì 21 maggio a domenica 12 settembre, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, è vietata la vendita per l'asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, dalle ore 15.00 alle 6.00 del giorno successivo, presso gli esercizi di vicinato, presso le attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché attraverso distributori automatici.

È consentita la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche esclusivamente per il consumo all'aperto al tavolo.

AVVISA

le inosservanze al presente provvedimento saranno punite con il pagamento della sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 1.000,00, così come disposto dall'art. 4, comma 1 del D.L. 25/03/2020, n. 19.

RACCOMANDA

a tutti i cittadini di tenere comportamenti responsabili, ispirati al principio della massima cautela e prudenza, osservando tutte le misure indicate nell'allegato 19 del DPCM in data 02/03/2021, che di seguito si trascrivono:



COMUNE DI TIVOLI

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie

DISPONE

Il presente provvedimento ordinatorio, preventivamente comunicato al Prefetto è reso formalmente pubblico mediante pubblicazione all'Albo on line e viene trasmesso alla Prefettura di Roma-Ufficio Territoriale del Governo, alla Questura di Roma, al Commissariato di Tivoli, ai Comandi Provinciali e Locali dell'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Provinciale, alla Polizia Locale di Tivoli e alle Associazioni di Categoria.

Del presente provvedimento sarà data ampia comunicazione alla popolazione.

Il Corpo di Polizia Locale e le Forze di Polizia sono incaricate di far osservare il rispetto della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni. Tutti i termini decorrono dalla piena conoscenza del provvedimento.

Tivoli, 19/05/2021

IL SINDACO
Giuseppe Proietti